



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 218/21**  
Lussemburgo, 8 dicembre 2021

Sentenza nella causa T-127/19  
Dyson e a. / Commissione

## **Consumo di energia degli aspirapolvere ciclonici senza sacco: il Tribunale respinge la domanda di risarcimento del danno lamentato dalla Dyson**

*Adottando il metodo di prova standardizzato basato sull'utilizzo di un contenitore vuoto, la Commissione non ha violato in modo manifesto e grave i limiti del suo potere discrezionale né ha commesso una violazione sufficientemente qualificata dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione*

Dal 1° settembre 2014 tutti gli aspirapolvere venduti nell'Unione europea sono sottoposti a etichettatura indicante il consumo di energia, le cui modalità sono state precisate dalla Commissione in un regolamento del 2013<sup>1</sup>, che integrava la direttiva sull'etichettatura indicante il consumo di energia<sup>2</sup>. L'etichettatura mira, in particolare, a informare i consumatori sul livello di efficienza energetica e sull'efficacia pulente dell'aspirapolvere.

La Dyson Ltd e le altre ricorrenti, che appartengono allo stesso gruppo, producono aspirapolvere ciclonici senza sacco.

Ritenendo, in sostanza, che il metodo di prova standardizzato adottato dalla Commissione nel regolamento del 2013 per misurare il livello di efficienza energetica degli aspirapolvere penalizzasse i suoi prodotti rispetto agli aspirapolvere con sacco, la Dyson ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare tale regolamento. Con sentenza dell'11 novembre 2015 il ricorso è stato respinto<sup>3</sup>. Pronunciandosi sull'impugnazione, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale<sup>4</sup> e ha rinviato la causa a quest'ultimo. Con sentenza dell'8 novembre 2018<sup>5</sup> il Tribunale ha annullato il regolamento del 2013, con la motivazione che il metodo di prova comportante l'utilizzo di un contenitore vuoto non rispecchiava condizioni il più possibile vicine a quelle effettive di utilizzo.

Con il ricorso la Dyson e le altre ricorrenti chiedono il risarcimento del danno (da esse stimato in EUR 176 100 000), che sostengono di aver subito a causa dell'illegittimità del regolamento.

### **Con la sentenza in data odierna il Tribunale respinge il ricorso.**

Il Tribunale ricorda innanzitutto che l'insorgenza della responsabilità extracontrattuale dell'Unione presuppone che siano soddisfatte **tre condizioni cumulative**, ossia che la norma violata abbia lo scopo di attribuire diritti a favore dei singoli e la violazione sia sufficientemente grave, che sia accertata l'effettiva esistenza del danno e infine che esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell'obbligo incombente all'autore dell'atto e il danno subito dai soggetti lesi.

<sup>1</sup>Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU 2013, L192, pag. 1).

<sup>2</sup>Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU 2010, L153, pag. 1).

<sup>3</sup>Sentenza dell'11 novembre 2015, Dyson/Commissione, [T-544/13](#) (v. [CP 133/15](#)).

<sup>4</sup>Sentenza dell'11 maggio 2017, Dyson/Commissione, [C-44/16 P](#).

<sup>5</sup>Sentenza dell'8 novembre 2018, Dyson/Commissione, [T-544/13 RENV](#) (v. [CP 168/18](#)).

Il Tribunale verifica dapprima se, come dedotto dalle ricorrenti, la Commissione abbia commesso violazioni del diritto dell'Unione sufficientemente gravi da poter comportare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Corte ha accertato in via definitiva che la Commissione aveva violato l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva sull'etichettatura indicante il consumo di energia adottando un metodo di prova standardizzato basato sull'utilizzo di un contenitore vuoto. Secondo le ricorrenti, con l'adozione di un'etichetta indicante il consumo di energia, che si fonda sul metodo suddetto, la Commissione ha manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

Il Tribunale rileva inizialmente che l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva sull'etichettatura indicante il consumo di energia al caso specifico degli aspirapolvere poteva generare talune differenze di valutazione, che rivelavano difficoltà di interpretazione riguardo al grado di chiarezza e precisione di tale disposizione e, più in generale, della direttiva nel suo insieme.

Il Tribunale esamina in seguito la complessità tecnica della situazione da disciplinare e l'intenzionalità o l'inescusabilità dell'errore commesso dalla Commissione. A tal proposito, il Tribunale dichiara che, alla data di adozione del regolamento del 2013, vi erano dubbi legittimi sulla validità scientifica e sull'esattezza dei risultati ottenibili ai fini dell'etichettatura indicante il consumo di energia con il metodo di prova basato su un contenitore riempito<sup>6</sup>. Sebbene tale metodo di prova riflettesse le condizioni normali di utilizzo degli aspirapolvere in misura maggiore rispetto a quello basato sull'utilizzo di un contenitore vuoto, la Commissione ha potuto ritenere, senza eccedere in modo manifesto e grave i limiti del suo potere discrezionale, che il suddetto metodo di prova non fosse idoneo a garantire la validità scientifica e l'esattezza delle informazioni fornite ai consumatori, e optare, in alternativa, per un metodo di prova rispondente ai criteri di validità e di esattezza delle informazioni.

Il Tribunale conclude che in tal modo la Commissione ha dato prova di un comportamento che può essere richiesto ad un'amministrazione normalmente prudente e diligente e, pertanto non ha violato in modo manifesto e grave i limiti imposti al suo potere discrezionale.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il regolamento del 2013 ha introdotto una discriminazione tra gli aspirapolvere con sacco e quelli ciclonici, riservando un trattamento identico alle due categorie di aspirapolvere, mentre le loro caratteristiche non sono comparabili, e ciò senza alcuna giustificazione oggettiva. Il Tribunale osserva che sia la direttiva sull'etichettatura indicante il consumo di energia sia il regolamento del 2013 prevedevano un trattamento uniforme per tutti gli aspirapolvere rientranti nei loro rispettivi ambiti di applicazione. Tuttavia, tenendo conto dell'analisi relativa alla violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, il Tribunale rileva che vi erano dubbi legittimi sulla validità scientifica e sull'esattezza dei risultati ottenibili ai fini dell'etichettatura indicante il consumo di energia con il metodo di prova basato sull'utilizzo di un contenitore riempito. Una simile circostanza di fatto è quindi sufficiente per ritenere che, a prescindere da qualsiasi differenza oggettiva tra gli aspirapolvere ciclonici e gli altri tipi di aspirapolvere, la Commissione, adottando il metodo di prova basato sull'utilizzo di un contenitore vuoto, non ha violato in modo manifesto e grave i limiti del suo potere discrezionale né ha commesso una violazione sufficientemente qualificata del principio di parità di trattamento.

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione, contravvenendo a un elemento essenziale della direttiva sull'etichettatura indicante il consumo di energia, violazione che nessuna amministrazione normalmente prudente e diligente avrebbe commesso. Il Tribunale rileva che tale argomento coincide in larga misura con quello sviluppato dalle ricorrenti in relazione alle prime due illegittimità dedotte e lo respinge per gli stessi motivi.

---

<sup>6</sup>Metodo di cui alla sezione 5.9 della norma armonizzata EN 60312-1(2013) del Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec).

Infine, il Tribunale sottolinea che l'argomento delle ricorrenti relativo alla violazione del diritto all'esercizio di un'attività economica, essendo in sostanza identico a quello sviluppato in relazione alle altre tre illegittimità dedotte, deve essere respinto per gli stessi motivi.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Cristina Marzagalli 📞 (+352) 4303 8575*